SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA —

N. 1173

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri

(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2002

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999

INDICE

Relazione	Pag.	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	6
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	10
Testo dell'Accordo in lingua inglese	»	12
Testo dell'Accordo in lingua italiana	»	22

Onorevoli Senatori. – L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Armenia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Erevan il 7 agosto 1999, fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.

Si tratta di un nuovo Accordo, la cui stipulazione, espressamente richiesta dalla Parte armena, si è resa necessaria, in considerazione della evoluzione politico-economica verificatasi con la dissoluzione dell'URSS e la creazione di Repubbliche indipendenti.

L'Accordo è strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico fra l'Italia e l'Armenia ed è premessa per lo sviluppo dell'interscambio commerciale.

L'Accordo in particolare prevede quanto di seguito precisato.

Trasporto viaggiatori

Il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito, occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione della sostituzione di autobus in avaria e delle seguenti forme di servizi occasionali che risultano, pertanto, liberalizzati:

viaggi con circuiti a porte chiuse;

viaggi di ingresso con viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente e con ritorno a vuoto.

Le modalità per l'espletamento di servizi regolari tra i due Paesi e di servizi regolari di transito saranno determinate durante gli incontri annuali previsti dall'articolo 26 dell'Accordo.

Trasporto di cose

I trasporti di cose tra i due Paesi, sia in conto proprio che in conto terzi, sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, salvo alcune deroghe tra cui:

> trasporti destinati a fiere ed esposizioni; trasporti postali;

trasporti funebri;

trasporti di autoveicoli in avaria.

Il semplice transito tra i due Paesi senza carico o scarico di merci non è soggetto ad autorizzazione.

Disposizioni comuni al trasporto di viaggiatori ed al trasporto di cose

È vietato il carico di merci e viaggiatori sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (divieto di cabotaggio stradale).

Le autorizzazioni per i servizi occasionali di viaggiatori non liberalizzati e per il trasporto di cose, che consentono viaggi di andata e ritorno, saranno attribuite entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione mista, prevista all'articolo 26 dell'Accordo, durante gli incontri che si terranno, ad anni alterni, in ciascuno dei due Paesi.

I requisiti di imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.

Nell'effettuazione dei trasporti in base al presente Accordo, sono esentati, reciprocamente, dai diritti doganali, dalle tasse e dalle autorizzazioni i carburanti e lubrificanti che si trovano nei serbatoi tecnicamente previsti sui veicoli, nonché i pezzi di ricambio.

I pagamenti per i servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere effettuati in conformità agli accordi, nella materia specifica, esistenti e

vigenti tra i due Stati firmatari, il giorno del pagamento.

L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati; in caso di infrazioni,

quali ulteriori sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa oltre a quelle irrogate dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.

Analisi tecnico-normativa

La stipulazione dell'Accordo è stata espressamente richiesta dalla Parte armena e si è resa necessaria in considerazione della evoluzione politico-economica che si è verificata con la dissoluzione della vecchia URSS.

L'Accordo comporta un onere, seppure non elevato, per le finanze dello Stato per lo svolgimento delle Commissioni miste e va assoggettato a legge che autorizzi la ratifica.

Non risulta che l'Accordo incida sulla legislazione previgente.

Gli articoli finanziari ricalcano identici articoli contenuti negli Accordi già stipulati, e in parte già in vigore.

Fermo restando quanto detto in precedenza, l'Accordo si limita a disciplinare gli autotrasporti tra l'Italia e l'Armenia, quindi non interferisce con l'ordinamento comunitario.

Non risulta alcuna incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, nè l'Accordo incide su tali fonti legislative.

Non si rendono necessarie modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti, nè occorre prevedere la delega per la redazione del testo unico.

Nella materia, l'Accordo non sembra contrastare con la giurisprudenza costituzionale consolidata o meno, nè che vi siano giudizi di costituzionalità in corso, o progetti di legge sulla materia all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'amministrazione italiana deputata all'attuazione dell'Accordo, come tutti gli Accordi del settore già stipulati con svariati Paesi, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze viene ordinariamente chiamato a partecipare alle Commissioni miste previste dall'Accordo in ragione della sua competenza in materia finanziaria e doganale (articoli da 19 a 24).

Lo stesso Ministero in esecuzione delle direttive poste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite gli uffici doganali, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Accordo, opera il controllo materiale delle autorizzazioni al trasporto previste dall'Accordo stesso ed esibite dai vettori stranieri in Italia.

A tali controlli provvede anche il Ministero dell'interno coordinando gli organismi che svolgono compiti di polizia stradale.

Destinatari dell'Accordo sono specificamente le imprese di trasporto su strada stabilite nei due Paesi contraenti.

Indirettamente sono interessati alla normativa contenuta nell'Accordo anche i soggetti che svolgono attività di importazione o esportazione o comunque attività commerciali con l'Armenia e ricorrono per i trasporti a vettori stradali.

Fra essi possono menzionarsi le categorie degli spedizionieri doganali, degli industriali, degli operatori turistici, eccetera.

Obiettivo primario dell'Accordo non è altro che quello di consentire lo svolgimento dei servizi di autotrasporto tra i due Paesi nell'ambito di una normativa che regoli puntualmente diritti ed obblighi dei vettori e del personale impiegato nei trasporti.

Gli stessi trasporti, peraltro, al momento si svolgono in base ad una disciplina provvisoria sulla scorta della quale vengono scambiati fra le omologhe amministrazioni dei Ministeri dei trasporti delle due Parti contingenti di autorizzazioni per il trasporto merci che vengono poi assegnate ai vettori italiani interessati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base alla presentazione di apposite domande.

Gli oneri organizzativi sono quelli già in essere per l'applicazione delle attuali intese provvisorie e non ce ne sono ulteriori.

Non occorrono nuove strutture amministrative.

L'Accordo sulla cui base viene scambiato il contingente di autorizzazioni, consente un numero di trasporti di merci di destinazione (ogni permesso consente il viaggio di andata e ritorno) pari al numero di autorizzazioni di volta in volta scambiate.

La ricaduta economica immediata per i vettori interessati equivale ai corrispettivi per i servizi di trasporto svolti, con l'avvertenza che i trasporti di transito di merci sono liberalizzati da autorizzazione, agevolando

in ciò anche i trasporti che si svolgono con destinazione oltre i due Paesi contraenti e con attraversamento di questi.

La fissazione del contingente per il trasporto di destinazione predetermina inoltre il quantitativo di trasporti eseguibile al massimo su strada da ciascuna delle due Parti, consentendo, in caso di esaurimento delle autorizzazioni per uno dei due contraenti, che i vettori dell'altro partecipino almeno parzialmente all'attività, ove il mercato lo richieda.

I destinatari indiretti (spedizionieri, industriali, artigiani, commercianti, eccetera) hanno la possibilità di inserirsi nell'interscambio Italia-Armenia usufruendo dei servizi di trasporto regolati dall'Accordo per il movimento delle merci o passeggeri, potendo scegliere, fra l'altro, fra la qualità del servizio (in genere maggiormente garantita dal vettore italiano) e il prezzo più basso (offerto dai vettori armeni).

L'Accordo sull'autotrasporto potrà del resto contribuire alla crescita dell'economia armena, dal cui miglioramento potranno esserci ricadute positive anche per l'Italia.

L'Accordo fornisce inoltre lo strumento (la Commissione mista) per adottare o proporre ad altre autorità competenti decisioni che promuovano lo sviluppo o il migliore svolgimento dei trasporti su strada, quando le necessità del mercato lo suggeriscano (ad esempio: aumenti di contingenti, introduzione di autorizzazioni speciali, attivazione di servizi di linea per il transito di viaggiatori, proposta di agevolazioni fiscali, eccetera).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Armenia in materia di autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, comporta i seguenti oneri in relazione al sotto indicato articolo.

Articolo 26

Viene prevista la partecipazione di funzionari alle riunioni della Commissione mista incaricata della attuazione delle disposizioni dell'Accordo, che si riunirà alternativamente in Armenia ed in Italia. Pertanto, nella ipotesi dell'utilizzo dell'interprete e dell'invio di tre funzionari ad Erevan per un periodo di quattro giorni, la relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 perso 4 giorni)	one x €	1.548
diaria giornaliera per ciascun funzionario de USA 109 al cambio di L. 2.250 = euro cui si aggiungono euro 38, pari al 30 per quale maggiorazione prevista dall'articolo regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'im di euro 165 viene ridotto di euro 42, corridente ad un terzo della diaria (euro 123 + 37 quale quota media per contributi previziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre	127, cento 3 del porto spon- euro riden- leggi	
n. 662, euro 160 x 3 persone x 4 giorni)	»	1.920
Spese di viaggio:		
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Erevan 1.627 x 3 persone = euro 4.881 + euro	,	
quale maggiorazione del 5 per cento)	»	5.125
Spesa per un interprete (euro 516 al giorno x 3 giorni)	<u> </u>	1.548
Totale onere (articole	o 26) €	10.141

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento-Trasporti terresti. Unità autotrasporto di persone e cose, a decorrere dal 2002, ammonta a euro 10.141, in cifra tonda euro 10.140.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata e dell'utilizzo dell'interprete, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 10.140 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNEMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON THE INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS

The Government of the Italian Republic and the Government of Republic of Armenia hereinafter referred to as the Contracting Parties,

in order to facilitate and regulate road transport of passengers and goods to the mutual interest of both countries, both to or in transit through their respective territories.

have agreed as follows:

Article 1

The carriers of either Contracting Party shall have the right to carry out transport of passengers and goods both to and in transit through the territory of the other Party with vehicles registered in the Contracting State where the carrier has its registered office according to the terms laid down in this Agreement.

I TRANSPORT OF PASSENGERS 1.1 Scope of application

Article 2

In compliance with the provisions in force for the entry and stay of people in the territories of both Contracting Parties, this Agreement applies to the international transport of passengers between the territories both countries -also in transit- by means of vehicles for the transport of people having more than nine seats, including the driver (bus).

1.2 Regular transportation between the two countries

- I. For the purposes of this Agreement the transport of passengers by bus on a fixed route according to fixed timetables and tariffs, previously published, is considered regular service.
- 2. This transportation authorizes to embark and disembark passengers at terminuses and in order set places.
- 3. For the purposes of the transportation any passenger in the departure places and stops is to be accepted on the vehicles provided that there are seats in compliance with the provisions of this Agreement and the national laws regulating line services for the transport of passengers.

Article 4

The regular transportation between the two countries are established jointly by the relevant authorities of the Contracting Parties referred to in the subsequent article 25 and on the basis of the decisions taken by the Joint Commission envisaged by article 26 of this Agreement.

Article 5

- 1. The regular transportation is carried out on the basis of an ad hoc authorisation which cannot be assigned.
- 2. The authorisation is issued by the relevant authorities of the Contracting Parties as ic the part of route in national, territories on the basis of reciprocity, unless otherwise agreed by the authorities.
- 3. The duration of the authorisation is decided by mutual consent by the Joint Commission.
- 4 The authorisation is granted to carry out the regular service on the basis of an application submitted by the company to the relevant authority of the Contracting Party where the company has its registered office
- The application shall include the indication of the itinerary, the timetable for the whole year and tariffs, on the basis of those fixed by the Joint Commission, and all the other useful indications possibly requested by the relevant authorities of the Contracting Parties. The application shall include a planimetry of the proposed route with the indication of stops and kilometres.
- 6 The relevant authority of either Contracting Party transmits to the other Party the applications accepted together with all the documents requested.
- 7 Applications shall be approved by the relevant authorities of the Contracting Parties or the basis of the terms decided by the Joint Commission.
- 8 During transport, the original of the authorisation shall be carried on board of the vehicles used for regular transportation.

Article 6

Companies cannot carry out domestic service of passengers in the territory of the other Contracting Party.

1.3 Regular transit transportation

Article 7

1. For the purposes of this Agreement the transport of passengers

departing from the territory of either Contracting Party and crossing the territory of the other Party to reach a third country without any passenger being embarked or disembarked in the territory of the other Party is considered to be regular transit service

2 Regular transit transports are carried out on the basis of an authorisation issued by the relevant authority of the crossed country, to which the company has submitted the related application through the authority to which it belongs

1.4 Occasional transportation

Article 3

For the purposes of this Agreement is considered to be occasional transportation

- I Fransport with the same vehicle of the same persons for a whole route which must start and end in the territory of the country where the vehicle is registered (closed-door services).
- 2 Outward journeys with passengers towards the other Contracting Party and return journey with no passengers towards the country, where the vehicle is registered (return journeys with no passengers),
- Service carried out with no passengers in the territory of the other Contracting Party to transport to the country where the vehicle is registered groups made on the basis of a prior agreement between the carrier and the customer (outward journeys with no passengers)

- The transportation under subparagraphs 1 and 2, of article 8 of this Agreement, even though in transit are carried out without any authorisation
 - 2 In these cases the bus driver shall carry a form listing the names of travellers
 - 3 A bus which has suffered damage can be replaced by another bus without authorisation according to the terms fixed by the Joint Commission
 - 4. In the case envisaged under paragraph 3. of article 8 of this Agreement the relevant authority of the country where the company has its registered office which must carry out the service shall ask for the authorisation of the other Contracting Party. The relevant authorities shall every year exchange a quota of authorisation, determined by the Commission referred to in article 726 of this Agreement.

1.5 Other transportation by bus

Article 10

- 1. For all the other transports by bus not envisaged in the previous articles of this Agreement it is necessary to obtain the prior authorisation issued by the relevant authority of the other Contracting Party.
- 2 The authorisation is issued to the company on the basis of the application sent to the relevant authority of the Contracting Party.
- 3. The application shall include the indication of the destination of the travel, the itinerary, the aim of this travel, the vehicle to be used and all the other indications which shall be requested by mutual consent by the relevant authorities of the Contracting Parties
- 4 The relevant authority of either Contracting Party transmits the applications accepted to the relevant authority of the other Contracting Party together with all the necessary documents
- 5 The relevant authority of the other Party shall inform of its decisions within 30 days from the reception of the application.
- 6 After receiving the favourable opinion of the other Contracting Party the authority of the country where the requesting has its registered office issues the authorisation

TRANSPORT OF GOODS

2.1 Transport between the two countries and transport in transit

- I For transport between the countries the company having its registered office in the territory of either Contracting Party which carries out the transport of goods shall be granted an authorisation issued by the relevant authority of the other country unless otherwise decided in the articles 12 e 13 and unless otherwise decided by the Joint Commission on the exemption from the authorisation in the sector of bilateral transport.
 - 2. The authorisation is valid for the outward and return journey.
 - 3 While carrying out the transport of goods, the entry, movement and stay of

vehicles, as well as drivers, in the territory of the other Contracting Party may be subject the particular conditions, controls and caution, on the basis of reciprocity. when required by State security

-16 -

Article 12

- Subject to the rules in force which regulate the entry and possibly exit of the materials under the following list of transport to and from the territories of the two Contracting Parties, what follows is not subject to the authorisation envisaged in the previous article:
- 1.1- funeral transport,
- 1.2 transport of material for exhibitions; 1.3 casual transport of goods to or from airports in case of service deviation:
- 1.4 transport of luggage by means of trailers to vehicles for the transport of passengers and luggage by means of any type of vehicle to or from airports:
- 1 5 post transport.
 1 6 transport of items for medical treatment in case of first-aid, especially in the event of natural disasters,
- 17 transport of valuable goods (for example precious metals) made with special vehicles escorted by police or other forces; 1 8 the transport of spare parts for maritime and air navigation;
- 19 the moving without load of a vehicle for the transport of goods to replace a vehicle which can be no longer used in the territory of the other Contracting State, as well as the return with no load of this vehicle which suffered damage after the repairs The continuation of transport with the new vehicle shall be carried out by using the authorisation issued for the vehicle which can no longer be used,
- 1 10 transport of bees and fries
- The list of transport exempted from authorisation, under this article, may vary if so decided by the Joint Commission
- While carrying out the transport under this article, the different requirements envisaged by specific sectorial regulations are considered.

- 1. The authorisation, valid for the outward journey and the return trip, cannot be assigned and authorises the company te carry out transport with a vehicle or a group of vehicles (lorry without trailer, road train, semi-trailer) within the period of validity shown in the authorisation itself, however not exceeding one year.
- 2 The transport crossing the territory of the Contracting Parties is not subject to the authorisation, unless otherwise agreed by the Parties themselves.
- 3. For the purposes of this Agreement, the transport through the territory of

either Contracting Party towards a third country without loading or unloading goods in the territory of the crossed Contracting state is the be considered transit transport.

Article 14

- It is forbidden the load in the territory of the other Contracting Party goods to be unloaded in the territory of that same Party,
- 2. It is also forbidden to carriers living in the territory of either Contracting Party to carry out transport between the other Contracting Party and a third country, unless otherwise decided by the Joint Commission which fixes a quota of authorisations and unless an ad hoc special authorisation is provided by the third country, it necessary.

III GENERAL PROVISIONS

Article 15

- I The requirements of technical and professional ability of companies, the roadworthiness of vehicles, the content of the vehicles, the content of the vehicles circulation documents, drivers' ability, insurance and the limits of liability for the public liability towards third parties and towards the transported passengers are decided by the relevant national bodies of both countries in compliance with the national provisions in force
- 2 The terms of the insurance policy, however, must be in line with the law provisions in force in the country where the transport is carried out

Article 16

The terms for the issuance of tickets, the filling in of the documents necessary for the transport of passengers and goods, for the keeping of books and registers and the collection of statistics to be exchanged between the relevant authorities are decided jointly by the respective bodies of the Contracting Parties.

- 1. The carriers and the personnel employed on the vehicles performing the transportation foreseen in this Agreement shall comply with the rules related to road circulation and transport in force in the territory of the Contracting Party when these vehicles are in the territory on the latter.
- 2. For the violations of the rules under the previous paragraphs one is answerable before the relevant authorities of the Contracting Party in the territory of which these violations have been perpetrated.

Article 18

Subject to the penalties imposed in the country where the violation is perpetrated, in case of violations of the provisions of this Agreement perpetrated in the territory of the other Contracting Party, the relevant authority of the Party where the vehicle is registered decides the imposition of one of the following penalties - upon report by relevant Authority of the other Contracting Party.

- 1) warning;
- 2) notice with warning that in case of relapse the measure envisaged by sub-paragraphs 3) or 4) shall be applied;
- 3) temporary suspension of the authorization to carry out transport of goods and passengers in the country where the violation has been perpetrated;
- 4) the revocation of the authozization the carry out transport of goods and passengers in the country where the violation has been perpetrated.

Article 19

- 1 The carriers of both Contracting Parties are obliged to comply with the currency and tax rules in force in the territory of the Contracting Party where the transport is carried out
- The Joint Commission may propose tax facilities which are allowed by both States' legislations

Article 20

- Each Contracting Party allows the vehicles registered in the territory of the other Party to enter its territory with temporary exemption of customs duties without prohibitions and restrictions and provided that they be re-exported.
- 2 The Contracting Parties can require these vehicles be subject to the customs formalities necessary for the temporary import in the respective national territory

Article 21

The driver and the other members of the crew can temporarily import -with the exemption from customs duties and entry fees- a reasonable quantity of items necessary for their personal needs, for the ordinary travel needs commensurate with the duration of their stay in the territory of the other Contracting Party, provided that they not be assigned.

Food for catering and a small quantity of tobacco, eigars and eigarettes for personal use are exempted from customs duties and entry fees in compliance with the customs provisions in force in the territory of the other Contracting Party.

3. These benefits are granted at the terms fixed by the customs authorities and they concern the import of the items far travellers' personal use with temporary exemption.

Article 22

The fuel contained in the ordinary tanks of the vehicles and a minimum amount of lubrificant necessary for the ordinary maintenance of the vehicle during the journey temporarily imported are admitted free from customs duties and entry fees without prohibitions and restrictions, provided that the ordinary tank be that envisaged by the manufacturer for the kind of vehicle concerned.

Article 23

The spare parts to repair the already temporarily imported vehicle carrying out one of the transports envisaged by this Agreement are admitted with temporary exemption from customs duties and entry fees, without restrictions and prohibitions, in compliance with the customs formalities envisaged by the legislations of both Contracting Parties

2 For the part replaced and not re-imported customs duties and entry fees are to be paid unless, in compliance with the legislation of the importing country, these parties have been freely assigned to that country or destroyed at the expense of the persons concerned under customs supervision.

Article 24

- 1 The invoices and the payment of the transport services carried out in compliance with this Agreement shall be made in convertible currency at the market exchange rate prevailing at the day when payments have been made
- 2 The related transfers shall, be made without limits or undue delays, after fulfilling all tax obligations
- 3 Should a payment agreement be reached between the Parties, said payments shall be made according to the provisions of this Agreement.

- 1. All the issues related to the implementation and interpretation of this Agreement shall be jointly solved within bilateral, negotiations by the authorities of the Contracting Parties.
- 2. The relevant Authority of the Contracting Parties for the implementation of this Agreement is:

for the Government of the Republic of Italy. Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Dipartimento dei Trasporti Terrestri

for the Government of the Republic of Armenia. Ministry of Transport

Article 26

- To the implementation of this Agreement and to the solution of any issue which may arise, a Joint Commission, composed of representatives of the relevant: Authorities of the Contracting Parties, is set up with the following tasks:
- 1.1 to express epinions on the regular transport service off passengers, possibly agreeing or the ways and means to carry out these services which are deemed useful by both Contracting Parties;
- 12 to jointly decide the amount of authorizations for the transport of passengers and goods under articles 8, 9, 11 and 14 or the exemption from the authorization in bilateral transport;
- 13 to arrange the forms of the authorizations envisaged by articles 5, 8, 9, 10 and 11 and to decide the ways and means to issue them;
- 14 to solve the problems and the issues which may arise following the implementation of this Agreement
- 1.5 to adopt the measures which are deemed suitable to foster the development of road transport between both countries,
- 1 6 to consider the possibility of agreeing tax facilities, based on the principle of reciprocity, which are allowed in the framework of the previsions in force in both countries
- 2 The relevant Authorities of the Contracting Parties appoint the representatives which shall meet in a Joint Commission, alternately in the territory of both countries, upon request of either Contracting Party.

Article 27

The domestic legislation of either Contracting Party applies to all the issues which are not regulated by this Agreement or by the international conventions to which both Contracting Parties adhere

Article 28

- 1. The drivers and the personnel employed on the vehicles used for the transport of people and goods under this Agreement must respect the legislative, regulatory and administrative provisions in force in the Contracting state where the transport is carried out and particularly the national rules and regulations regulating the entry and stay in the respective territories
- 2. As a general rule the Contracting Parties reserve their right to make an exception to the freedom of movement mutually granted when the State security requires it, also under the form of regulation of goods handling.

FINAL PROVISIONS

Article 29

- I This Agreement shall enter into force from the first day that follows the day of receipt of the latest notification with whom the Contracting Parties will officially communicate each other the fulfilment of internal procedures, necessaries for its entry into force
- 2 This Agreement shall last for one year as from its entry into force and shall be automatically extended every year if not terminated in writing and through diplomatic channel by either Contracting Party three months before its expiry.

In witness whereof, the undersigned representatives, duly authorized by their respective governments have signed this Agreement

DONE in EREVAN the of vul. 1999 in two copies in Italian, in Eglish and in Armenian language, all texts being equally authentic. In case of divergency of interpretation the English text shall, prevail.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the Republic of Armenia

(h : Greelegouro

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia successivamente denominati le "Parti Contraenti",

al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori.

hanno concordato quanto segue

Art. 1

I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo

I - TRASPORTO VIAGGIATORI

11 CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiomo delle persone nei territori deile due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAFSI

Art. 3

- Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.
- Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.
- Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Part. Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'Art 26

- Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile
- 2 L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi terratori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime
- 3 La durata de'l'autorizzazione è stabilita di comune, accordo dalla Commissione Mista
- 4 L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede
- 5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di unu planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio

- 6 L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.
- 7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti Contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.
- 8 Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione

Art. 6

I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art. 7

- Agli effetti de' presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.
- I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'autorità del Paese di appartenenza -

1.4 SERVIZI OCCASIONALI

Arl 8

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

 trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);

- 2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);
- 3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

Art. 9

- I servizi previsti ai punti I) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in .ransito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
- In tali casi ii conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.
- L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista
- Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'Art 26 del presente Accordo

15 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

- l Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
- 2 L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
- 3 La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio. dell'itinera.io, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti
- 4 L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria
- 5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

6 Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra-Parte Contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione

II - TRASPORTO DI MERCI

2.1 Trasporti tra i due Paesi e trasporti in transito

Art. 11

- L impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dagli Artt 12 e 13 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali
- 2 L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno
- 3 Nell'effettuazione dei trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato

- l Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei materiali di cui ai seguente elenco di trasporti nei e dai territori delle due Parti Contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente
- 1) i trasporti funepri,
- 2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
- 3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
- 4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;
- 5) i trasporti postali,
- 6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
- i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
- 8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea,

- 9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato Contraente nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile:
- 10) i trasporti di api e avannotti.
- 2 L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista
- 3 Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.

Art 13

- l L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno
- 2 I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse non sono soggetti ad autorizzazione
- Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati Contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo

- Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merce da scaricare sul territorio della stessa Parte
- 2 E altresi vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 15

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, i'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi competenti dei due Paesi.

Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di

legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto

Art. 16

Le modalità per il rilascio dei biglierti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

Art 17

- I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi de! presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima
- Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse

Art. 18

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

1) avvertimento;

- 2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3 o 4,
- 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto mezzi o viaggiatori nel Prese ove è stata commessa l'infrazione:
- 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione

Art. 19

- I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto
- 2 La Commissione Mista potrà proporte facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati

Art 20

- l Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricola i nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti dogana i senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati
- 2 Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali

- Il conducerte e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragione ole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.
- 2 Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente
- Questi henefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori

Art. 22

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi nonché una minima quantità di lubrificante necessaria per l'ordinaria manutenzione del veicolo durante il viaggio

Art. 23

- I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.
- Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale

Art. 24

- La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
- 2 I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o indebiti ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali
- Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo

Art. 25

- Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali delle Parti Contraenti.
- 2 Le Autorità competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:

per il Governo della Repubblica Italiana:

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
- Dipartimento dei Trasporti Terrestri
per il Governo della Repubblica di Armenia
Ministero dei Trasporti

Art. 26

- 1 Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo nonché per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione Mista, composta de un numero uguale di rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:
- 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti inutili ad entrambe le Parti Contraenti.
- 12) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli Artt. 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale:
- 13) predisporte i modelli delle autorizzazioni previste dagli Artt. 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalità di rilascio.
- 14) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
- 1 5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire le sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi,
- 1 6) esaminare l'opportunità di concordare delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi
- 2 Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una de le Parti Contraenti

Art. 27

La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionale alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.

Art. 28

I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori

2 Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

- Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno che segue la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avienuto espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore
- 2 Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di un anno e resterà valido per successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti notificherà per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validità la sua intenzione di denunciarlo

In fede di che, i so noscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno tirmato il presente Accordo.

FATTO a EREVAN il 7 1999 in due originali in lingue italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, il testo inglese farà fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana Per il Governo della Repubblica di Armenia

Ar. Gres lynne